



Corte di Cassazione

Sezione V
SENTENZA CIVILE

Sentenza del 03/03/2006 n. 4738

Intitolazione:

Contenzioso tributario - Avviso di liquidazione redatto sulla base della rendita catastale attribuita su richiesta del contribuente - Impugnazione solo per vizi di questo in mancanza di altri atti presupposti non notificati - Esclusione.

Massima:

In presenza di un avviso di liquidazione redatto sulla base della rendita catastale attribuita su richiesta dei contribuenti, questi non possono eccepire se non l'errato classamento o la sua errata applicazione. Tali eccezioni possono essere fatte valere, a prescindere dalla notifica dell'atto presupposto, mediante impugnazione dell'avviso di liquidazione cui si puo' spiegare ogni difesa, anche riferita agli atti presupposti non notificati.

*Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

Testo:

1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO

1.1. I Sigg. At. Sc., Fr. Sc., An. Sc e Ma. Pi. Sc., ricorrono contro il Ministero delle Finanze per ottenere la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. La parte intimata resiste con controricorso.

Gli odierni ricorrenti hanno anche impugnato, direttamente dinanzi a questa Corte, ai sensi dell'art. 16 comma 8, L. 289/2002, il rigetto dell'istanza di definizione della lite pendente, da loro presentata agli uffici competenti, ai sensi del citato art. 16 L. 289/2002.

1.2. In fatto, i ricorrenti hanno impugnato un avviso di liquidazione del valore finale di un immobile, emesso ai sensi dell'art. 12 del D.L. 70/1988, conv. con modif. nella legge 154/1988 che ha rettificato in aumento il valore dichiarato. In entrambi i gradi di merito le commissioni adite hanno rigettato il ricorso dei contribuenti.

1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, proposto avverso la sentenza impugnata, i contribuenti eccepiscono la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 citato, in quanto erroneamente la C.T.R. ha affermato che le questioni attinenti al classamento dovevano essere fatte valere esclusivamente nei confronti dell'U.T.E., atteso che tale atto non era stato loro notificato. Eccepiscono inoltre l'omessa motivazione dell'avviso di liquidazione, dal momento che la richiesta di beneficiare di quanto dispone il ripetuto art. 12, non esonera gli uffici dal dovere di motivare gli atti applicativi, ne' preclude la possibilita' che venga applicato il valore venale.

1.4. Con il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego del "condono", i contribuenti denunciato l'erronea applicazione dell'art. 16 della L. 289/2002, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione finanziaria, anche il ricorso avverso un avviso di liquidazione emesso ai sensi dell'art. 12 D.L. 70/1988, introduce una vera e propria lite fiscale, avente ad oggetto un atto di imposizione, come tale soggetto a definizione agevolata, ai sensi del citato art. 16.

2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1. Preliminarmente, occorre procedere alla riunione dei due ricorsi, connessi soggettivamente ed oggettivamente. Nel merito vanno respinti entrambi.

2.2. E' pregiudiziale l'esame del ricorso avverso il provvedimento di rigetto della istanza di definizione agevolata della lite fiscale.

Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che "non è ipotizzabile una "lite pendente", suscettibile di definizione a norma dell'art. 16, terzo comma, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 in riferimento all'avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio del registro in base alla volontà espressa dalle parti di volersi avvalere, ai fini della determinazione dell'imponibile, del sistema automatico di valutazione di cui all'art. 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154 in quanto in tale ipotesi l'Amministrazione finanziaria si limita a recuperare l'imposta dovuta sulla base della dichiarazione dei contribuenti, svolgendo un'attività meramente liquidatoria, non inquadrabile neppure nella categoria residuale prevista con l'ampia formula descrittiva di "ogni altro atto di imposizione" (Cass. 12669/2005; conf. 19507/2004, 13856 /2004, 12147 /2004), II Collegio condivide tale orientamento giurisprudenziale, in relazione al quale non risultano prospettate osservazioni che non siano già state considerate.

2.3. Quanto al ricorso "principale", i motivi addotti non sono meritevoli di accoglimento. In presenza di un avviso di liquidazione redatto sulla base della rendita catastale attribuita su richiesta dei contribuenti, questi non possono eccepire se non l'errato classamento o la sua errata applicazione. Tali eccezioni possono essere fatte valere, a prescindere dalla notifica dell'atto presupposto, mediante impugnazione dell'avviso di liquidazione. Pertanto, i contribuenti, anche se, come sostengono, non hanno ricevuto la notifica dell'atto di classamento, non per questo hanno subito una limitazione del diritto di difesa, in quanto avrebbero potuto spiegare ogni difesa, anche riferita agli atti presupposti non notificati, direttamente avverso l'atto conclusivo, pur chiamando in causa, eventualmente altri soggetti responsabili (v. Corte Cost. 463 /1995).

2.4. I ricorrenti lamentano anche che la C.T.R. non ha speso alcuna parola per rispondere alla eccezione di omessa notifica dell'atto di classamento. In realtà, i giudici di primo grado hanno affermato che "la rendita catastale è stata portata a conoscenza anche di parte ricorrente, la quale non ha presentato ricorso, sicché, in virtù della dichiarazione resa a sensi dell'art. 12 L. 154/88, l'Ufficio ha "automaticamente" commisurato l'imposta in relazione al maggior valore dell'immobile emergente dalla rendita catastale". Tale affermazione di fatto non risulta censurata con i motivi di appello.

2.5. Infine, i ricorrenti lamentano la carenza di motivazione dell'atto di liquidazione e l'omessa valutazione dell'immobile al valore venale di mercato. Come è noto, i criteri di valutazione automatica sono in genere più vantaggiosi per il contribuente e comunque la richiesta in tal senso, da parte del contribuente, preclude l'accertamento del valore venale. Quanto alla motivazione dell'atto di mera liquidazione, è sufficiente il riferimento ai parametri catastali, che nella specie non si eccipisce che sia stato omesso.

2.6. Conseguentemente, entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.100,00 (Euro duemilacento/00), di cui € 2.000,00 (Euro duemila/00) per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma il 17 gennaio 2006